



Comune di Frasso Telesino

Provincia di Benevento
Via San Rocco n. 1, (82030) -
Tel. 0824 / 973024 Fax 0824 / 973025
info@comune.frassotelesino.bn.it
Partita IVA 00122580624 - C.F. 00122580624



ORDINANZA DEL SINDACO

N. **22** del 29/07/2019

Prot.n. 0005120

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo Benevento prot n. 0047740 dell'11.06.2019, con la quale vengono fornite puntuali raccomandazioni per una efficace attività di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 17624/2019;

PRESO ATTO che talune pratiche agricole finalizzate alla bruciatura delle erbe e delle stoppie, spesso sfuggono al controllo degli agricoltori, originando anche incendi di vaste proporzioni;

VISTO l'articolo 182, comma 6 bis del D. Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 che vieta, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

ACCERTATO che di norma il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi è compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, salvo diversa disposizione Regionale;

RITENUTO segnalare la necessità di effettuare una periodica pulizia dei sottoboschi e dei terreni incolti, prossimi alle aree antropizzate e di effettuare, altresì una corretta manutenzione (taglio erba e ramaglie) delle ripe e delle scarpate prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio;

VISTA la legge n.353 del 21 Novembre 2000;

RITENUTO pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti finalizzati alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne, nei boschi e d'interfaccia,

ORDINA

che nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, di norma dal **15 giugno** al **30 settembre**, sul territorio comunale è vietato:

- compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio;
- effettuare pratiche agricole finalizzate alla bruciatura di stoppie e residui vegetali, agricoli e forestali.

E' FATTO OBBLIGO

nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, di norma dal 15 giugno al 30 settembre:

- ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni in prossimità delle aree boscate di interrare le stoppie e i residui vegetali, agricoli e forestali;
- ai possessori, a qualsiasi titolo, di effettuare una corretta manutenzione (taglio erba e ramaglie) delle ripe e delle scarpate prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio;
- ai possessori, a qualsiasi titolo, di effettuare una corretta manutenzione delle aree in prossimità di linee ferroviarie e infrastrutture aeree quali linee elettriche, telefoniche, ecc.;
- agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di infrastrutture, quali ferrovie, strade, cabine elettriche, cabine gas, ecc. alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture;
- di adottare le dovute misure di prevenzione in occasione degli spari di fuochi d'artificio.

AVVERTE

che a seguito dell'esecuzione di azioni e/o omissioni e di attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nel periodo compreso tra **il 15 giugno** al **30 settembre** sarà applicata:

- per le aree boscate ed in adiacenza di esse la sanzione pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000;
- per tutte le altre aree la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

In caso di avvenuto incendio, per cause di inottemperanza alla presente ordinanza, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P. oltre che per le ulteriori ipotesi di reato individuate per il singolo caso

AVVERTE

che tutti i cittadini sono tenuti a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità qualsiasi inosservanza a quanto disposto. Ogni inizio d'incendio potrà essere segnalato ai seguenti recapiti telefonici:

- Sala operativa provinciale di Benevento - ore 08:00/20:00 - recapito telefonico - 0824/51412;
- Sala operativa regionale di Napoli -ore 08:00/20:00- recapito telefonico - 081/2323111 -numero verde 800232525 | 800449911;
- Comune di Frasso Telesino (BN) - orari di apertura al pubblico - recapito telefonico 0824 973024;
- Vigili del fuoco- 24 ore su 24- recapito telefonico 115 numero verde.

DEMANDA

Agli organi competenti la vigilanza e l'accertamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e resta in vigore per il perdurare delle condizioni di pericolo.

Si dispone l'affissione della presente ordinanza su tutto il territorio comunale

La presente ordinanza può essere impugnata con ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, e con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla notifica.

Frasso Telesino, 29/07/2019

Il Sindaco
F.to **Pasquale Viscusi**

